

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 27 Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. [616](#)] di cui agli [articoli 615](#) e [619](#) è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [c.p.c. [17](#)] salva la disposizione dell'[articolo 480](#) terzo comma.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.